

REGOLAMENTO PER L'ESPOSIZIONE DEL VESSILLO DEL COMUNE DI REGGIO EMILIA

Ai sensi degli artt.5 comma 3 e 105 comma 2 dello Statuto
Approvato con delibera di C.C. ID 52 del 14/03/2011

Capo I

Esposizione del vessillo all'esterno degli edifici pubblici

Art.1.

1. Il vessillo del comune viene esposto all'esterno degli edifici ove hanno sede centrale e periferica gli organismi di diritto pubblico e privato di seguito indicati, in cui questi esercitano le rispettive funzioni e attività:

- a) la casa municipale allorché la giunta comunale è riunita;
- b) gli assessorati;
- c) i consigli comunali e circoscrizionali in occasione delle riunioni degli stessi;
- d) le scuole di ogni ordine e grado e le università statali ricadenti nel territorio comunale previo accordo con le autorità scolastiche competenti;
- e) gli uffici comunali laddove prevista l'esposizione delle bandiere nazionale ed europea;
- f) i servizi e le strutture pubbliche di carattere comunale;
- g) le aziende, enti, fondazioni e istituzioni dallo stesso dipendenti o, previo loro assenso, partecipate dal comune ed aventi sede legale nel territorio comunale;

2. Il vessillo viene inoltre esposto:

- a) nelle giornate del 7 gennaio (festa del tricolore), 17 marzo (proclamazione Unità d'Italia), 25 aprile (liberazione), 1° maggio (festa del lavoro), 9 maggio (giornata d'Europa), 2 giugno (festa della Repubblica), 24 ottobre (giornata delle Nazioni Unite), 4 novembre (Forze Armate), 24 novembre (Santo patrono di Reggio Emilia);
- b) in altre ricorrenze e solennità secondo direttive emanate caso per caso dal Sindaco.

Art.2.

1. Il vessillo è esposto su aste o pennoni alla stessa altezza delle bandiere nazionale ed europea.

Art.3.

1. In segno di lutto il vessillo esposto all'esterno è tenuto a mezz'asta. Possono adattarsi all'estremità superiore dell'inferitura due strisce di velo nero.

Capo II

Esposizione del vessillo nelle cerimonie

Art.4.

1. Se il vessillo è portato in pubbliche cerimonie, ad esso spetta il posto migliore nel rispetto del D.P.R. 7 aprile 2000 n.121.

2. Nelle pubbliche cerimonie funebri sono applicate al vessillo due strisce di velo nero.

Capo III

Esposizione del vessillo all'interno degli edifici pubblici

Art.5.

1. All'interno degli uffici pubblici di cui all'art.1 comma 1 lettere a), b), c), e), f), il vessillo è esposto negli uffici:

- a) dei membri della Giunta comunale;
- a. bis) Nella Sala del Tricolore;
- b) del presidente del consiglio comunale e del segretario generale;
- c) del direttore generale e dei direttori d'area;
- d) dei presidenti di circoscrizione;
- e) del comandante della polizia municipale.

Art.6.

- 1. nei casi indicati nell'articolo 5, il vessillo è esposto su asta posta a terra, alle spalle ed in prossimità della scrivania del titolare dell'ufficio.
- 2. In segno di lutto potranno adattarsi al vessillo due strisce di velo nero.

Capo IV

Disposizioni generali e finali

Art.7.

- 1. Il vessillo è esposto in buono stato e correttamente dispiegato; né su di esso, né sull'asta che lo reca, si applicano figure scritte o lettere di alcun tipo.
- 2. Sull'asta si espone un solo vessillo o bandiera.

Art.8.

- 1. Ogni ente designa i responsabili alla verifica della esposizione corretta del vessillo all'esterno e all'interno.
- 2. I rappresentanti dell'Amministrazione comunale vigilano sull'adempimento delle disposizioni sulla esposizione del vessillo.
- 3. Allo scopo di permettere all'Amministrazione Comunale l'adeguamento al presente regolamento in tempi tecnici ragionevoli, lo stesso entra in vigore a decorrere dal 1° settembre 2011.